



REGOLAMENTO
sui posteggi comunali

Il Consiglio comunale di Massagno in ossequio all'art. 186 Legge Organica comunale LOC e all'art. 10a del Regolamento comunale RC

d e c r e t a:

Titolo I
Posteggi pubblici

Art. 1 Definizione

Sono pubblici secondo il presente regolamento i posteggi di proprietà comunale ad uso comune.

Art. 2 Uso

- 2.1. L'uso dei posteggi pubblici d'uso comune nella giurisdizione comunale è regolato per mezzo di parchimetri singoli o collettivi o per mezzo di disco (zona blu); in luoghi discosti e poco frequentati e per casi di minima entità, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.
- 2.2. A seconda del luogo e dei bisogni della circolazione, il Municipio fissa la tassa di posteggio per mezzo di parchimetri tra un minimo di fr. 0.25 ad un massimo di fr. 1.00 alla mezz'ora.
- 2.3. L'uso dei posteggi per biciclette e ciclomotori è libero e gratuito dappertutto.

Art. 3 Autorizzazioni

- 3.1. Alle persone che non dispongono di posteggi privati il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici di determinati settori o dell'intera giurisdizione comunale, senza limitazione di tempo e senza pagamento della tassa di parchimetro. L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo di determinati posteggi.

3.2. Autorizzazione legate all'immatricolazione del veicolo

Hanno in principio diritto all'autorizzazione, qualora l'edificio (particella) non disponga di sufficienti posteggi propri:

- a. ogni fuoco (nucleo familiare) del Comune, limitatamente a un veicolo leggero immatricolato a nome di uno dei suoi componenti;
- b. le persone o ditte titolari di industrie, commerci e negozi, limitatamente ad un massimo di due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale;
- c. le maestranze, per i veicoli leggeri immatricolati a loro nome, se domiciliati fuori del Comune e svolgono attività in azienda con sede nel Comune; limitatamente ad un massimo del 20 %.

3.3. Autorizzazioni trasmissibili

Hanno diritto all'autorizzazione trasmissibile gli esercenti di alberghi e simili per i bisogni degli ospiti, limitatamente alle esigenze effettive.

3.4. I visitatori, gli utenti di veicoli per lavori temporanei o per altri motivi, possono ricevere autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia comunale.

3.5. Numero massimo autorizzazioni

3.5.1. il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio tenuto conto della disponibilità di posteggi e dei bisogni degli utenti che sostano per un periodo limitato di tempo.

Art. 4 Tasse

Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi:

4.1. Per le concessioni ai punti 3.2. a) b) + 3.3.:

da fr. 40.-- a fr. 80.-- al mese

4.2. Per le concessioni al punto 3.2. c):

da fr. 60.-- a fr. 120.-- al mese

4.3. Per le concessioni al punto 3.4.:

da fr. 10.-- a fr. 15.-- al giorno

Art. 5 Concessioni

5.1. L'uso dei posteggi pubblici può essere dato in concessione d'uso privato.

5.2. Il Consiglio comunale stabilisce quali posteggi possano essere dati in concessione.

5.3. La concessione è soggetta al pagamento di una tassa annuale pari al costo medio di un posteggio nella località.

Art. 6 Deleghe e applicazione

Il Municipio tramite ordinanza definisce le deleghe alla Polizia od alla Cancelleria comunale per le concessioni, nonché le norme di applicazione.

Adottato dal Consiglio Comunale il 24.4.1995

Approvato dalla Sezione Enti locali il 12.7.1995

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

ing. Antonio Bottani Damiano Ferrari